

Comune di Villa Guardia

Provincia di Como

Regolamento comunale in materia di servizi sociali

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 6 Novembre 2025

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 27 Luglio 2026

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale.
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale”.
- Art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 “Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983”.
- Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59”.
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”.
- D.P.C.M. 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie”.
- D.P.R. 03.05.2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003”.
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”.
- Legge 05.06.2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122.
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.

- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente.
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.
- Decreto Legge del 29 marzo 2016 n. 42, convertito nella Legge n. 89 del 26 maggio 2016 “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”.
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”.
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”.
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”.
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012.
- Legge Regione Lombardia 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.
- Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia 13 giugno 2008, n. VIII/7438.
- Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona.
- Vigente Statuto comunale.

PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità per l’accesso agli interventi, alle prestazioni e ai servizi sociali del Comune di Villa Guardia. Il Comune di Villa Guardia adotta il presente regolamento con proprio atto consiliare sulla base dello schema di regolamento approvato dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese con deliberazione n. 8 del 7.7.2017.

2. Al fine di uniformare l'offerta nel territorio distrettuale, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato lo schema tipo del regolamento dei servizi sociali, individuando le modalità di accesso, la struttura della compartecipazione al costo di servizi e interventi da parte delle persone residenti nei Comuni dell'Ambito.

3. L’obiettivo essenziale di una regolamentazione di Ambito risponde all’esigenza di individuare criteri uniformi di accesso e fornire risposte omogenee sul territorio di riferimento, finalizzate al raggiungimento di molteplici risultati, quali:

- il mantenimento a domicilio delle persone e lo sviluppo della loro autonomia;

- il superamento delle carenze del reddito familiare;
- il miglior soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- la maggiore integrazione possibile delle persone disabili;
- informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
- favorire un processo di omogeneizzazione dei livelli di compartecipazione e contribuzione alla spesa dei servizi;

il tutto nell'osservanza dei principi, di rilevanza costituzionale, sia dell'erogazione dei servizi ricompresi tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 2, lettera m) Costituzione, sia di una sostenibilità finanziaria, vale a dire nel limite delle risorse disponibili, ex art. 13 comma 1, lettera c) della L.R. n. 3/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, nei limiti delle proprie risorse, delle prestazioni dei servizi sociali e delle agevolazioni per i servizi scolastici del Comune di Villa Guardia.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e partecipa inoltre alla programmazione zonale del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese.
5. Il Comune garantisce ai propri cittadini l'accesso agli interventi ed ai servizi sociali distrettuali tramite il servizio sociale comunale.

6. Il Comune adotta il presente regolamento recependo le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese.

Articolo 2

Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono, altresì, di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale
- devianza
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3

Finalità dei servizi sociali

1. Il Comune programma, progetta e realizza, anche attraverso forme di collaborazione sovracomunale, il sistema degli interventi e dei servizi sociali.

2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;

- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale;
- favorire la libera scelta dei fruitori dei servizi;
- ricercare l'appropriatezza delle prestazioni erogate e la personalizzazione delle risposte alle specifiche situazioni.

Articolo 4

La rete dell'unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. Il Comune di Villa Guardia, in quanto aderente al Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, offre ai propri cittadini, oltre alla fruizione di servizi in capo alla singola amministrazione comunale, l'accesso a servizi e interventi gestiti dall'Ente consortile, nelle modalità definite dal presente regolamento.
4. Il Comune di Villa Guardia e lo stesso Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerte sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni, congiuntamente riconosciuti, dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5

Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente al Comune di Villa Guardia:
 - a) i cittadini residenti nel territorio comunale e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Villa Guardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficino di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia

possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;

- d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Per le persone temporaneamente presenti, il Comune di Villa Guardia attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo tempestivamente al Comune di residenza e agli Stati competenti per la presa in carico del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6

Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'art. 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti, per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.

2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociale del Comune di Villa Guardia le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, anche per l'assenza di una rete familiare e amicale di supporto e le persone in situazione abitativa precaria da evidenziare con una relazione dell'assistente sociale comunale.

3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

4. Il Comune di Villa Guardia pone particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:

- a) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico;
- b) nuclei familiari con almeno tre figli;
- c) nuclei familiari con più figli di età inferiore ai 3 anni e/o una donna in stato di gravidanza.

5. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'ATS Insubria e l'ASST Lariana, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza certificata o non autosufficienza dovuta all'età;
- b) inabilità o disabilità;

- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) infezione da HIV e patologie correlate;
- f) dipendenza;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

PARTE SECONDA

L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 7

L'accesso alla rete dei servizi comunali

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008 e s.m.i., il Comune di Villa Guardia realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale o, per i servizi espressamente delegati, attraverso i servizi del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, competenti per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie;
- d) accogliere e accompagnare nella costruzione di una risposta di lungo periodo e di un progetto di vita che la specifichi.

2. In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente normativa, almeno i seguenti elementi:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8

Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, gli interessati utilizzano la modulistica, ove prevista, messa a disposizione dal Comune o dal Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'Ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990¹.
3. Il Comune, o per i servizi delegati, il Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda, anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 9

Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o i familiari stessi.

¹ I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'Amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

Articolo 10

Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno, anche attraverso gli strumenti condivisi a livello distrettuale, in base alla propria specifica competenza professionale.
2. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 11

Valutazione economica

1. La valutazione della situazione economica è realizzata sulla base dell'ISEE, ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", così come modificato dal D.L. 42/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e degli ulteriori criteri definiti al precedente art. 6.
2. L'ISEE rappresenta un requisito di accesso ai contributi economici e alle agevolazioni tariffarie e l'elemento per graduare la compartecipazione dei cittadini al costo di servizi e interventi.
3. La mancata presentazione dell'ISEE esclude pertanto dall'accesso ai contributi economici e comporta l'applicazione della tariffa massima in caso di accesso ad un servizio o intervento.
4. L'applicazione dell'ISEE è disciplinata dalla parte quarta del presente regolamento.

Articolo 12

Compartecipazione e contribuzione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria possono essere erogate con oneri a carico del richiedente, con facoltà di richiedere un contributo, o con richiesta di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini o, solo per i casi espressamente previsti, a titolo gratuito.
2. Nei casi di compartecipazione al costo e di contribuzione alla spesa da parte del Comune, i criteri di determinazione delle eventuali agevolazioni tariffarie richieste dal cittadino sono definiti dal D.P.C.M., n. 159/2013 e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di ISEE e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti dell'inadempiente, prevedendo eventuali forme di rateizzazione.

4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione o contribuzione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 13

Esito del procedimento e Progetto Finalizzato

1. Laddove l'esito delle attività di cui agli artt. 10 e 11 sia positivo, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il Progetto Personalizzato di intervento concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona espressamente delegata.

2. Il Progetto Personalizzato rappresenta la definizione organica degli interventi che costituiscono il percorso complessivo ed unitario di risposta al bisogno da parte della rete dei servizi.

3. La sottoscrizione congiunta del Progetto Personalizzato da parte del Servizio Comunale e dell'interessato, o suo rappresentante o delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste, fatte salve le prestazioni e i servizi attivati d'ufficio ai sensi del comma 1 art. 9 del presente regolamento.

4. Per la predisposizione del Progetto Personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro di contratto sociale che definisce:

- a) gli obiettivi;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi da parte del cittadino o di contribuzione da parte del Comune, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e da eventuali deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'ISEE;
- h) gli eventuali servizi gratuiti richiesti;

i) gli interventi attivati esclusivamente a carico del richiedente;

l) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

5. Il progetto personalizzato non è richiesto per l'attivazione di servizi quali asilo nido, scuole dell'infanzia, servizi scolastici, trasporti e pasti a domicilio, per i quali è sufficiente la valutazione dei criteri di accesso e di compartecipazione o contribuzione definiti nei successivi articoli, se non previsti come azioni integrate in una progettazione di più ampia a favore dell'utente.

6. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

7. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

8. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune per servizi e prestazioni non ricompresi nel presente documento.

Articolo 14

Erogazione di contributi economici

1. Il contributo economico è una misura di sostegno finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:

a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;

b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Regionale;

c) necessità di mantenimento o ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti condizioni eccezionali e in cui l'intervento risulta indifferibile ed urgente;

d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;

e) spese eccezionali per calamità naturali;

f) eventuali altre situazioni documentate da apposita relazione dell'Assistente Sociale in cui ricorrano oggettivi elementi della gravità, di urgenza o di pregiudizio del nucleo richiedente o dei componenti minori dello stesso.

2. La valutazione della situazione di bisogno, l'entità e la modalità di erogazione del contributo economico sono documentate attraverso una relazione dell'Assistente Sociale alla quale sono allegati tutti gli elementi in fatto e in diritto utili ad evidenziare le condizioni di cui al comma 1.

3. La concessione del contributo economico è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato, teso al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, anche economica.
4. In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario, di quanto previsto nel progetto, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate.

Articolo 15

Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, l'Assistente Sociale sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento secondo i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 16

Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, l'Assistente Sociale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo protocolli di collaborazione con l'ATS Insubria e l'ASST Lariana.

Articolo 17

Lista di attesa

1. Qualora il Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata in base a quanto previsto nel regolamento della misura o del servizio stessi o, in difetto, agli indicatori di priorità individuati nel precedente art. 6.

Articolo 18

Cessazione presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
 - b) decadenza dei requisiti;

- c) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato da parte del beneficiario, anche attraverso l'interruzione degli impegni di qualsiasi natura assunti;
- d) trasferimento della residenza e decesso del beneficiario;

Articolo 19

Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso alle persone richiedenti sono illustrate le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali, assistendole, se del caso, nei passaggi formali necessari a rendere effettivamente fruibili i servizi cui hanno diritto:

- a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal presente regolamento comunale.

Articolo 20

Trattamento dei dati personali

1. La struttura organizzativa comunale competente o, per i servizi delegati, il Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

Articolo 21

Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione di esserne titolare in ossequio alla normativa vigente.

PARTE TERZA

INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Articolo 22

Gli interventi ed i servizi distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e la cui delega è approvata dall'Assemblea dei Sindaci.
2. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.
3. Gli interventi e i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:
 - ☐ Integrativi, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - ☐ Complementari agli interventi erogati dal Comune e in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - ☐ Innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative;
 - ☐ Sostitutivi, erogati in nome e per conto del Comune di residenza.

Articolo 23

Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito distrettuale.
2. Il Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, dà visibilità ai servizi sui propri canali di comunicazione e procede all'elaborazione del materiale informativo cartaceo quando ritenuto necessario, stante l'importanza e/o la complessità delle informazioni.
3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi agli enti che svolgono funzioni di segretariato sociale, all'assistente sociale del proprio Comune di residenza, allo Sportello Unico Welfare (presso l'ASST – distretto di Olgiate Comasco) o consultare il sito: www.servizisocialiolgiatese.co.it.

Articolo 24

Modalità di accesso

1. Tutti i servizi delegati al Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese devono prevedere un regolamento che specifichi almeno: finalità, destinatari, requisiti richiesti, modalità di presentazione della domanda, modalità di formazione della graduatoria.

2. Gli interventi e i servizi distrettuali sono erogati, di norma, con le seguenti modalità:

a) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile;

b) con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.

3. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi al servizio sociale del proprio Comune di residenza o ai servizi del Consorzio.

Articolo 25

Attivazione

1. Il Servizio Sociale comunale verifica l'ammissibilità della domanda e la trasmette al Consorzio.

2. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata all'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento e quanto espressamente previsto dagli appositi atti regolamentari del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese.

3. L'Assistente Sociale del Comune, anche con il supporto degli operatori dei servizi consortili, effettua un adeguato monitoraggio inerente al buon andamento dell'intervento, utilizzando gli strumenti professionali che ritiene più idonei.

PARTE QUARTA

APPLICAZIONE DELL'ISEE

Articolo 26

Legenda

1. Per la puntuale descrizione dei termini utilizzati di seguito, si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 27

Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione a partire dallo scadere della dichiarazione in possesso degli uffici (15 gennaio).

3. Per i servizi scolastici e di asilo nido, le agevolazioni sono determinate all'inizio dell'anno scolastico e restano invariate fino al termine dell'erogazione degli stessi servizi.

Articolo 28

Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 29

ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Gli effetti delle attestazioni ISEE, rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di sei mesi.
3. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno, ai fini della rideterminazione delle agevolazioni, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione fino alla scadenza dell'attestazione ISEE come specificato al comma precedente.

Articolo 30

Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune può provvedere ad effettuare controlli delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini ISEE, nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dall'art. 11 D.P.C.M. 159/2013, oltre a chiedere la collaborazione della GdF per l'ulteriore accertamento sostanziale reddituale e patrimoniale.
2. I controlli attivati dal Comune riguardano:
 - nucleo familiare – casi particolari (anagrafe comunale)
 - separazione coniugi (Stato Civile)
 - disabilità, non autosufficienza (ATS/INPS/INAIL)
 - autoveicoli e motoveicoli (Polizia Locale)
 - Patrimonio immobiliare + eventuali donazioni (Sister – Siatel)
 - Benefici (BDPSE)
3. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Eccetto nel caso di mero errore materiale, il dichiarante è tenuto inoltre a versare gli

interessi previsti per legge e le eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 31

Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'articolo 6, comma 3, lettera b), punto 2 (prestazioni sociali di natura socio-sanitaria) e dall'articolo 7, comma 1, lettera e) (prestazioni agevolate a favore di minorenni), del D.P.C.M. 159/2013, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico al servizio stesso:

a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità,

ovvero

b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità,

ovvero

c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 90 giorni dall'istanza formale delle persone interessate, con la conseguente dichiarazione da parte del Comune.

Articolo 32

Definizione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini e di contribuzione al costo dei servizi da parte del Comune

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, dei contributi da parte dell'Ente o di gratuità dei servizi, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta, come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

2. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Sviluppo del sistema informativo

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito Distrettuale, ogni azione diretta ad omogeneizzare i criteri e le modalità di rilevazione anche attraverso l'utilizzo di sistemi software di Ambito.

Articolo 34

Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 35

Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che ritiene opportune.
3. La bozza di regolamento consortile è stata presentata alle Organizzazioni Sindacali e alle Associazioni di categoria, le cui osservazioni sono state accolte.

Articolo 36

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

ALLEGATO N. 1

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Articolo 1 Asili Nido

1. L'asilo nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.
2. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, può intervenire con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza agli asili nido, esclusivamente a favore di nuclei familiari in cui entrambi i genitori dimostrino di svolgere attività lavorativa. L'ufficio procederà a verificare periodicamente lo stato di occupazione.
3. Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune che svolgeranno un'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare e a presentare l'I.S.E.E. ordinario, salvo i casi specificati all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.
4. In relazione all'I.S.E.E., l'utente può beneficiare di un contributo sul costo della retta mensile nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DEL COMUNE
0	5.000,00	80%
5.000,01	10.000,00	40%
10.000,01	15.000,00	20%
Oltre	15.000,01	0%

5. Il contributo comunale è incompatibile con altre misure economiche di sostegno all'abbattimento della retta.
6. Per riscontrate e sopravvenute situazioni l'assistente sociale, con idonea relazione, potrà proporre deroghe.
7. Il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, provvede all'erogazione del contributo al richiedente, dietro presentazione di idonea documentazione contabile attestante il pagamento della retta di frequenza o direttamente alle strutture, dietro presentazione periodica delle ricevute di pagamento della quota a carico della famiglia.

Articolo 2

Sezioni primavera delle scuole dell'infanzia

1. La sezione primavera delle scuole dell'infanzia è il servizio educativo per bambini tra i 24 e i 36 mesi, che si colloca tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, favorendo una continuità nel percorso educativo.
2. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, può intervenire con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza alle scuole dell'infanzia presenti sul territorio comunale e accreditate.
3. Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, nei termini stabiliti di anno in anno, di cui verrà data adeguata pubblicità. Il Servizio sociale svolgerà un'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare che è tenuto a presentare l'I.S.E.E. ordinario, salvo i casi specificati all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.
4. In relazione all'I.S.E.E., l'utente può beneficiare di un contributo del costo sulla retta mensile nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DEL COMUNE
0	5.000,00	80%
5.000,01	10.000,00	40%
10.000,01	15.000,00	20%
Oltre	15.000,01	0%

5. Il contributo comunale è incompatibile con altre misure economiche di sostegno all'abbattimento della retta.
6. Per riscontrate e sopravvenute situazioni l'assistente sociale, con idonea relazione, potrà proporre deroghe.
7. Il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, provvede all'erogazione del contributo al richiedente, dietro presentazione di idonea documentazione contabile attestante il pagamento della retta di frequenza o direttamente alle strutture, dietro presentazione periodica delle ricevute di pagamento della quota a carico della famiglia.

Articolo 3

Scuole dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia è l'organizzazione pre-scolastica destinata i bambini dall'età di 3 anni all'età di 6 anni e che precede la scuola primaria.
2. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, può intervenire con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza alle scuole dell'infanzia presenti sul territorio comunale e accreditate.
3. Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, nei termini stabiliti di anno in anno, di cui verrà data adeguata pubblicità. Il Servizio sociale svolgerà un'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare che è tenuto a presentare l'I.S.E.E. ordinario, salvo i casi specificati all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.
4. In relazione all'I.S.E.E., l'utente può beneficiare di un contributo del costo sulla retta mensile nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DEL COMUNE
0	5.000,00	80%
5.000,01	10.000,00	40%
10.000,01	15.000,00	20%
Oltre	15.000,01	0%

5. Per riscontrate e sopravvenute situazioni l'assistente sociale, con idonea relazione, potrà proporre deroghe.
6. Il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, provvede all'erogazione del contributo al richiedente, dietro presentazione di idonea documentazione contabile attestante il pagamento della retta di frequenza o direttamente alle strutture, dietro presentazione periodica delle ricevute di pagamento della quota a carico della famiglia.

Articolo 4

Agevolazioni ai servizi integrativi scolastici (mensa, trasporto, assistenza alla mensa)

1. I servizi integrativi scolastici contemplano le attività organizzate dal Comune a favore dei minori. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, può intervenire a sostegno dei costi dei servizi scolastici della scuola primaria presente sul territorio comunale.

2. In presenza di particolari esigenze socio-economiche familiari, il richiedente è tenuto a consegnare, unitamente alla domanda di iscrizione ai servizi scolastici, il modello ISEE ordinario, in corso di validità, salvo i casi specificati all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013, nei termini stabiliti di anno in anno, di cui verrà data adeguata pubblicità.

L'agevolazione per i servizi mensa e assistenza alla mensa potrà essere concessa **ESCLUSIVAMENTE** nei giorni di rientro scolastico.

In caso di assenza non comunicata tramite i canali dedicati, l'agevolazione del buono mensa decadrà automaticamente e l'intero costo verrà addebitato alla famiglia.

3. Per riscontrate e sopravvenute situazioni l'assistente sociale, con idonea relazione, potrà proporre deroghe.

4. In relazione all'I.S.E.E., l'utente può beneficiare di un contributo rispetto al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DEL COMUNE
0	5.000,00	100%
5.000,01	10.000,00	50%
10.000,01	15.000,00	10%
oltre	15.000,01	0%

Articolo 5

Assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e a sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2, lettera c) della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. L'assistenza domiciliare integrativa consiste nel recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale e persegue i seguenti obiettivi:

- a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad

alto rischio.

3. L'assistenza domiciliare educativa a favore di minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria è gestita direttamente dal Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese. Il Consorzio medesimo provvederà poi a curare le eventuali compartecipazioni economiche e a rendicontare al Comune i relativi costi, sulla base degli atti programmatici e nel rispetto del contratto di servizio.

4. L'assistenza domiciliare educativa è rivolta a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo, per quest'ultimo caso, il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.

5. I presupposti per l'attivazione di un intervento domiciliare, a titolo puramente esemplificativo, sono:

- a) presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica, in presenza di un progetto personalizzato concordato con la NPI, eventuali altri servizi cui il minore e/o la famiglia risultano in carico;
- b) disagio scolastico, culturale, sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale, segnalati anche da parte degli organi didattici competenti;
- c) famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni, o simili) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale.

6. L'assistenza domiciliare educativa viene gestita dal Comune tramite appalto di servizio.

7. I relativi costi sono a completo carico del Comune medesimo, esclusivamente per gli utenti con fascia ISEE fino a euro 33.000,00. Per gli utenti con fascia ISEE oltre euro 33.000,01 il costo del servizio rimarrà a completo carico della famiglia.

8. Per riscontrate e sopravvenute situazioni l'assistente sociale, con idonea relazione, potrà proporre deroghe, anche relativamente alle modalità di individuazione degli operatori.

Articolo 6

Frequenza centri diurni per minori

1. Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e scuole secondarie di secondo grado.

2. Ai destinatari è offerta la possibilità di trascorrere parte del tempo libero partecipando ad attività espressive, creative, didattiche e quant'altro sia necessario a rimuovere eventuali ostacoli relazionali con la famiglia di appartenenza.

3. La frequenza ai centri educativi è rivolta a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo, per quest'ultimo caso, il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.

4. I presupposti per l'attivazione del servizio, a titolo puramente esemplificativo, sono:

- d) presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica, in presenza di un progetto personalizzato concordato con la NPI, eventuali altri servizi cui il minore risulta in carico e la famiglia;
- e) disagio scolastico, culturale, sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale, segnalati anche da parte degli organi didattici competenti;
- f) famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni o similari) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale.

5. In relazione all'I.S.E.E. ordinario, salvo i casi specificati all'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013, l'utente può beneficiare di un contributo, compatibilmente con le risorse e disponibilità finanziarie del Comune, sul costo della retta nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DEL COMUNE
0	5.000,00	80%
5.000,01	10.000,00	40%
10.000,01	15.000,00	20%
oltre	15.000,01	0%

6. I costi relativi alla frequenza dei centri diurni convenzionati con il Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, da parte di utenti diversamente abili residenti sul territorio comunale, sono interamente a carico del Comune, purché tale frequenza sia prevista nel progetto di integrazione scolastica.

7. In presenza di comprovate e sopravvenute situazioni di particolare necessità, l'Assistente sociale, mediante apposita relazione, potrà proporre deroghe, anche con riferimento al mantenimento dell'onere dei costi di frequenza a carico del Comune oltre il compimento del sedicesimo anno di età, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio.

ALLEGATO N. 2

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Servizi diurni semi-residenziali

Articolo 1

Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio disciplinata dalla DGR Lombardia n. 20763 del 16/02/05 e s.m.i, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

2. Il Centro Socio Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta. Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Articolo 2

Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale disciplinata dalla DGR Lombardia n. 18334 del 23/07/04 e s.m.i. rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- ❖ migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- ❖ mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- ❖ sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- ❖ incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- ❖ favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Articolo 3

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio. I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

2. Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento.

Articolo 4

Servizi complementari alla fruizione

1. Nella fruizione dei servizi di cui ai precedenti articoli potrebbero sorgere elementi di ordine pratico ostativi alla concreta frequenza.

2. A titolo esemplificativo si indicano:

- trasporto dal domicilio al servizio e ritorno;

- estensione oraria del servizio

3. I servizi di cui al presente articolo saranno trattati secondo la normativa vigente e saranno gratuitamente garantiti solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Nei restanti casi si applicano i medesimi criteri di compartecipazione previsti per il servizio frequentato a seconda siano ricompresi nella quota base o nei servizi complementari.

Articolo 5

Compartecipazione alla spesa dei servizi da parte dei cittadini

1. Il Consorzio gestisce servizi semi-residenziali per la disabilità per i quali l'Assemblea dei Sindaci approva i costi a carico di ciascun Comune e lo schema di riferimento per la definizione dei livelli di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

2. Ogni Comune determina le quote di compartecipazione a carico degli utenti dei Centri Diurni Disabili, del Centro Socio Educativo e del Servizio di Formazione all'Autonomia direttamente gestiti dal Consorzio come nei punti successivi.

3. La compartecipazione a carico degli utenti è costituita da una “quota base forfettaria onnicomprensiva” per le prestazioni garantite dal servizio frequentato secondo le norme di riferimento, personalizzata in base all'ISEE socio-sanitario (art. 6 D.P.C.M. 159/2013) e da una eventuale quota variabile in base ad eventuali servizi/attività supplementari facoltativi inseriti, previa sottoscrizione dello stesso da parte dei destinatari, nel Piano Educativo Individualizzato.

La quota base è da ritenersi una compartecipazione al costo del servizio e non può discendere nella sua determinazione dall'ammontare dello stesso ma muovendo esclusivamente dalla situazione soggettiva del destinatario.

4. La “quota base” può essere ulteriormente agevolata in presenza di:

- fragilità economica del disabile e/o del nucleo familiare anagrafico cui appartiene il disabile utente, evidenziata con l'ISEE ordinario;
- fragilità sociale del nucleo familiare di appartenenza dell'utente, determinato dalla presenza di ulteriori soggetti con disabilità.

5. La “quota forfettaria” può essere agevolata in presenza di fragilità economica e sociale del nucleo familiare anagrafico di appartenenza, come definite nel comma precedente.

Articolo 6

Contribuzione al costo dei servizi da parte del Comune

1. Per la fruizione di servizi semi-residenziali non gestiti dal Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese il Comune interviene con un contributo economico definito in coerenza con i principi espressi negli articoli precedenti.

**SCHEMA ECONOMICO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE
DELLA COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEL CITTADINO**

FASCE ISEE Socio Sanitario	Quota a carico del disabile
Da 0 a 6.000,00	Euro 200,00
Da 6.000,01 a 33.000,00	Euro 200,00 + 1% ISEE SS
DA 33.000,01	Euro 530,00

Quota di compartecipazione massima prevista su base mensile: euro 530,00.

Il Comune, in attuazione del contratto di servizio e delle determinazioni assunte dall'Assemblea Consortile, si accollerà la quota eccedente gli importi indicati fino a copertura del costo del servizio.

**SCHEMA ECONOMICO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE
DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DEL COMUNE PER SERVIZI NON
CONVENZIONATI**

FASCE ISEE Socio Sanitario	Quota ordinaria a carico del disabile	Quota a carico del Comune a raggiungimento della copertura del costo massimo mensile. MASSIMO mensile erogabile
Da 0 a 6.000,00	Euro 200,00	Euro 530,00
Da 6.000,01 a 33.000,00	Euro 200,00 + 1% ISEE SS	Euro 730,00 – (quota risultante a carico del disabile)
DA 33.000,01	Euro 530,00	Euro 200,00

In caso siano disponibili sul territorio servizi che prevedono la richiesta di compartecipazione alla frequenza o il contributo al pagamento della retta di frequenza sostenuta dalla famiglia, il cittadino può liberamente rivolgersi al servizio che ritiene possa meglio rispondere alle proprie esigenze.

In questo caso è fissato un tetto alla misura della contribuzione che non può essere superiore a quanto avrebbe dovuto sostenere il comune nel servizio a gestione pubblica per il quale viene richiesta la contribuzione, come schematizzato nella tabella.

ALLEGATO N. 3

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Servizio di Assistenza domiciliare

Articolo 1 Il servizio SAD

1. Il Comune garantisce, compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità finanziarie, il Servizio di Assistenza Domiciliare, quale complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate prevalentemente al domicilio di anziani, minori, disabili e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico e altri interventi connessi alla vita quotidiana, e più in generale, in ogni attività diretta al sostegno della personalità.

2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate ad integrazione dei servizi socio-sanitari sviluppati dall'ATS e dall'ASST, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.

4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza. Il servizio verrà garantito per un massimo di 3 ore settimanali a persona e non potrà essere richiesto 7 giorni su 7.

5. Per accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'ISEE ordinario, o nei casi previsti dall'art. 6 D.P.C.M. 159/2013, I.S.E.E. socio-sanitario, in corso di validità.

L'assistente sociale:

- svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-ambientali ed economiche del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e di concordare le prestazioni, nel rispetto della libertà e della personalità del soggetto rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare;
- verifica la rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva attraverso la visita domiciliare e attraverso le segnalazioni da parte dell'ente erogatore del servizio;

- adatta eventualmente il servizio in seguito a quanto riscontrato in sede di verifica.

In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DELL'UTENTE
0	5.000,00	0%
5.000,01	10.000,00	30%
10.000,01	15.000,00	70%
Superiore a 15.000,01		SERVIZIO NON GARANTITO

Per riscontrate e sopravvenute situazioni l'assistente sociale, con idonea relazione, potrà proporre deroghe.

Pasti al domicilio

Articolo 2

Il servizio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio, compatibilmente con le risorse e disponibilità finanziarie del Comune, è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.

2. Sono destinatari del servizio i cittadini che si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

3. Al fine di accedere al Servizio il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'ISEE ordinario o, nei casi previsti dall'art. 6 D.P.C.M. 159/2013, I.S.E.E. socio-sanitario, in corso di validità.

L'Assistente sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-ambientali ed economiche del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità.

In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DELL'UTENTE
0	5.000,00	0%
5.000,01	10.000,00	30%
10.000,01	15.000,00	70%
Superiore a 15.000,01		SERVIZIO NON GARANTITO

Per riscontrate e sopravvenute situazioni l'assistente sociale, con idonea relazione, potrà proporre deroghe.

Servizi diurni semi-residenziali per persone anziane

Articolo 3 Il Centro Diurno Integrato (C.D.I.)

1. È un servizio diurno per anziani non autosufficienti, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali, si rivolge pertanto ad anziani che vivono a casa, con una autosufficienza compromessa parzialmente o totalmente e con necessità di assistenza che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA.
2. Il servizio offre prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche e riabilitative), socio-assistenziali (ad esempio, aiuto per la cura dell'igiene personale) e servizi di animazione e di socializzazione, al fine di contenere il rallentamento psico-fisico e la tendenza all'isolamento sociale e culturale.
3. Tra gli obiettivi vi è quello di garantire alle famiglie e al contesto socio - ambientale un sostegno alla persona anziana sola e contemporaneamente un sollievo diurno dall'onere dell'assistenza.
4. Per l'accesso ai contributi finalizzati al pagamento dei servizi semi-residenziali per anziani è richiesta la presentazione dell'I.S.E.E. ordinario o, nei casi previsti dall'art. 6 D.P.C.M. 159/2013, I.S.E.E. socio-sanitario.
5. Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, che svolgeranno un'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare.

6. In relazione all'I.S.E.E., l'utente può beneficiare di un contributo rispetto al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE €		PERCENTUALE A CARICO DEL COMUNE
0	5.000,00	80%
5.000,01	7.500,00	50%
7.500,01	10.000,00	30%
10.000,01	12.500,00	20%
12.500,01	15.000,00	10%
oltre	15.000,01	0%

Per riscontrate e sopravvenute situazioni l'assistente sociale, con idonea relazione, potrà proporre deroghe.

Servizio di trasporto sociale

Articolo 4

Il servizio

1. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, con la disponibilità del personale in servizio presso l'Ente e degli organismi di volontariato, garantisce gratuitamente, il trasporto delle persone diversamente abili nonché persone in stato bisogno segnalate dall'Assistente sociale, presso istituti di cura, di studio, riabilitativi, di integrazione sociale o similari. Lo stato di disabilità dovrà essere debitamente comprovato con presentazione di idonea certificazione medica.
2. Sono assicurati i trasporti delle persone diversamente abili presso le scuole secondarie di secondo grado, con oneri a completo carico del Comune.
3. Sono altresì assicurati, con oneri a completo carico del Comune, idonei trasporti a favore dei minori diversamente abili residenti sul territorio comunale purché rientranti nel progetto di integrazione scolastica.
4. I costi di trasporto sanitario sono a completo carico del Comune medesimo, esclusivamente per gli utenti con fascia ISEE fino a euro 20.000,00, per gli utenti con fascia ISEE compresa tra euro 20.000,01 e euro 30.000,00 verrà richiesta una compartecipazione pari al 50% del costo del servizio, per gli utenti con fascia ISEE oltre euro 30.000,01 verrà richiesto il pagamento totale del servizio.
5. Per riscontrate e sopravvenute situazioni l'assistente sociale, con idonea relazione, potrà proporre deroghe.

ALLEGATO N. 4

Servizi residenziali

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

Articolo 1

Il servizio

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.
2. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).
3. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
 - a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
 - b) fornire le indicazioni per l'ottenimento di tutte le misure erogate dall'INPS;
 - c) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a sé stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 2

Concessione dell'integrazione della retta alberghiera

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:
 - a) siano sole o comunque prive di qualsiasi rete di supporto;
 - b) hanno concordato l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come

- stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- c) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
2. L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo di un contributo a copertura parziale o totale della retta di ricovero e fino a revoca nel caso in cui il reddito dell'utente non consente il pagamento totale o parziale della retta stessa.
 3. Al fine di accedere al contributo di integrazione della retta di ricovero nelle residenze Socio Sanitarie Assistenziali (RSA, RSSA) il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali comunali, corredata dall'ISEE socio sanitario residenze.
 4. Al fine di accedere al contributo di integrazione della retta di ricovero nelle strutture residenziali per disabili (RSD) il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali comunali, corredata dall'ISEE socio sanitario.
 5. L'Assistente sociale è tenuta ad informare l'assistito e i parenti dell'obbligo di intervento solidale ai sensi dell'art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali per abbandono di persone incapaci ai sensi dell'art. 591 del codice penale.
 6. L'utente è in ogni caso tenuto al pagamento della retta di ricovero con la propria pensione nonché con tutte le provvidenze di cui è titolare.
 7. E' fatta salva in disponibilità dell'utente una quota mensile per le spese personali, il cui ammontare verrà eventualmente determinato dall'assistente sociale.